

Utilizzazioni Assegnazioni Provvisorie

Nota tecnica Uil scuola

Scadenza delle domande per il personale docente

- dal **10 luglio al 20 luglio** personale docente della scuola dell'**infanzia** e della **primaria**;
- dal **24 luglio al 2 agosto** personale docente della scuola di **I e II grado**;
- dal **25 luglio al 5 agosto** personale **educativo** e docenti di religione cattolica.

Per il personale A.T.A. saranno indicate con successiva nota ministeriale.

Cosa è utile sapere prima di presentare la domanda

Che differenza c'è tra Utilizzazione e Assegnazione provvisoria?

- a) **Utilizzazione**: nel caso di docenti in esubero senza sede, la domanda consente l'attribuzione della scuola in cui prestare servizio il prossimo anno scolastico;
- b) **Assegnazione provvisoria**: possibilità di prestare servizio per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, ma senza modificare la situazione di titolarità.

Quali regole si applicano per il personale educativo?

Le stesse regole del personale docente.

Quali regole si applicano per il personale A.T.A?

Le stesse regole degli anni precedenti. Non ci sono stati cambiamenti per tale personale.

L'assegnazione provvisoria e le utilizzazioni del personale docente avverranno su ambito o su scuola?

Saranno disposte esclusivamente su scuola.

Quante scuole si potranno esprimere nella domanda?

Il numero di scuole esprimibile cambia a seconda dell'ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l'assegnazione/utilizzazione:

* **Scuola primaria e infanzia 20 scuole**

* **Scuola secondaria di I e II grado 15 scuole**

Per il personale docente non sarà possibile esprimere i codici relativi al "comune" e al "distretto".

Quando saranno avviate le operazioni?

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria saranno avviate per ciascun ordine di scuola dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità e dopo l'assegnazione agli ambiti dei docenti neo immessi in ruolo.

Quando saranno avviate le operazioni di utilizzo nei licei musicali?

Nel medesimo periodo indicato per i docenti delle scuole secondarie.

In che modalità va inoltrata la domanda?

Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Esistono eccezioni?

Sì.

La domanda potrà essere presentata in forma cartacea solo qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili.

Esistono casi in cui la domanda va prodotta esclusivamente in forma cartacea?

Sì.

Saranno prodotte esclusivamente in forma cartacea le domande relative:

- al personale educativo;
- ai docenti di religione cattolica;
- ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali.
- al personale A.T.A.

Il personale docente interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola quale scadenza deve rispettare?

Deve rispettare la data di scadenza indicata per l'inoltro delle domande del proprio ruolo di appartenenza.

Pertanto:

- **i docenti titolari di scuola primaria e dell'Infanzia** che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola di **I e II grado**: presenteranno, in **modalità online**, la domanda dal **10 luglio al 20 luglio** per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del 20 luglio, in **modalità cartacea** per la **scuola del I o II grado**.
- **i docenti titolari di scuola di I o II grado** che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola dell'Infanzia o Primaria: presenteranno, in **modalità online**, la domanda dal **24 luglio al 2 agosto** per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del **2 agosto**, in **modalità cartacea** per **scuola dell'infanzia o primaria**.

Cosa occorre per inoltrare la domanda in modalità online?

Per accedere ad istanze online e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

N.B. Non si dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'ATP di destinazione della domanda.

A chi deve essere inviata la domanda?

- Per la modalità online il sistema darà come unica opzione l'inoltro della domanda all'ufficio scolastico di titolarità, **per i movimenti provinciali**; per la provincia richiesta, **per i movimenti interprovinciali**.
- Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di **religione cattolica** devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
- I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei **licei musicali** dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.

Assegnazione provvisoria

Esiste ancora il blocco triennale per il personale docente?

No.

Il blocco triennale previsto dalla legge per chi richiede l'assegnazione in altra provincia è stato superato in sede di contrattazione.

Per quante province è possibile richiederla?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per **una sola provincia**. Pertanto, o si richiede l'assegnazione provinciale o quella interprovinciale.

Quali sono i motivi per cui è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria?

L'art. 7 comma 1 del C.C.N.I. 2017/18 dispone testualmente che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:

- a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).

Per il docente che non è coniugato e non ha figli, il ricongiungimento al genitore, punto d) dell'art. 7 comma 1, è possibile solo se c'è il vincolo della convivenza?

No.

Si ritiene che il ricongiungimento al genitore per il docente che non sia sposato e non abbia figli, e che quindi non rientra nelle lettere a) e b) dell'art. 7 comma 1, sia possibile richiederlo anche se il genitore non sia convivente o comunque non faccia parte del nucleo familiare.

Se, infatti, il genitore fosse convivente si rientrerebbe nella fattispecie del punto b) dello stesso articolo.

Per ricongiungimento al "convivente", punto b) dell'art. 7 comma 1, si intendono quindi anche altri parenti o affini compresi fratelli, nonni ecc.?

Sì.

Può essere anche un parente o un affine, purché ovviamente la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Se mi ricongiungo a un familiare che sia il coniuge, il figlio o il convivente, avendo quindi uno dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) o b) del C.C.N.I., posso comunque richiedere l'assistenza per il genitore o per un parente disabile usufruendo della precedenza di cui al successivo art. 8 o comunque di altre precedenza dello stesso articolo?

Sì.

Avendo diritto al ricongiungimento e quindi a presentare domanda di assegnazione provvisoria, è possibile fruire di una delle precedenza di cui all'art. 8 per cui si ha diritto.

L'assegnazione provvisoria richiesta per il proprio ruolo di appartenenza è vincolata al superamento dell'anno di prova?

No. Può essere richiesta anche dal personale assunto a tempo indeterminato l'1/9/2016 indipendentemente se abbia o meno concluso l'anno di prova o lo abbia concluso con parere sfavorevole.

Ciò vale anche per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo l'1/9/2016?

Sì.

Anche i docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo e sono in anno di prova potranno richiedere assegnazione provvisoria.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti titolari su ambito con incarico triennale?

Sì.

Chi può richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale?



L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado.

Può essere richiesta per altre scuole del comune di titolarità ricorrendone i motivi?

No.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta all'interno della provincia di titolarità se si è ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo provinciale?

Sì. Non c'è nessun vincolo.

Tutti i docenti potranno richiedere assegnazione provinciale, se sussistono i motivi di ricongiungimento di cui all'art. 7 comma 1, indipendentemente se abbiano o no richiesto o ottenuto **trasferimento/passaggio di cattedra o di ruolo provinciale**.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta all'interno della nuova provincia ottenuta con la mobilità interprovinciale e in cui sussistono i motivi di ricongiungimento?

No.

Il docente che ha ottenuto nella mobilità interprovinciale 2017/18 (trasferimento/passaggio) la provincia nella quale sussistono i motivi di ricongiungimento non può ora richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale, anche se ha ottenuto una scuola o un ambito non ricompresi nel comune in cui sussistono i motivi di ricongiungimento.

Esiste qualche deroga?

Sì.

L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia ottenuta con la mobilità interprovinciale 2017/18 potrà essere richiesta dai docenti che hanno fruito delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017 e sono stati trasferiti **su scuola o incarico triennale ma in comune diverso per il quale hanno fruito delle suddette precedenze**.

Chi può richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale?

L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:

- Il docente ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta;
- Il docente non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
- Il docente è arrivato, attraverso la mobilità, in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento;
- Il docente è arrivato, attraverso la mobilità, in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017.

C'è qualche deroga?

Sì.

L'assegnazione provvisoria potrà, comunque, essere richiesta anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o qualora questi siano nel frattempo modificati.

Oltre al proprio ruolo o posto di titolarità, è possibile richiedere assegnazione per un altro ruolo o per altro grado di scuola?

Sì.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, **in aggiunta**, anche per altri ruoli o altro grado **purché si sia già avuta la conferma nel ruolo di appartenenza e si abbia l'abilitazione/idoneità per il ruolo o il grado richiesto.**

La conferma in ruolo e il possesso dell'abilitazione/idoneità entro quali termini devono sussistere?

Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande.

Se si chiede assegnazione provvisoria per un altro ruolo o grado ci sono dei criteri particolari?

Sì.

- L'assegnazione per altri ruoli o posti è in **subordine** al posto di titolarità e non in alternativa ad esso. Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve comunque **obbligatoriamente** richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità.
- L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello **stesso grado o classe di concorso precede** quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

Chi è titolare sui posti di sostegno può richiedere assegnazione anche sui posti di tipo comune?

- Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
- I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

Cosa accade in caso di parità di punteggio e di precedenza?

In questo caso prevale chi ha la maggiore anzianità anagrafica.

Quali allegati bisogna inserire per le assegnazioni provvisorie?

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell'OM sulla mobilità (OM n. 221 del 12 aprile 2017).

Invece, relativamente alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenza e per l'attestazione dei requisiti richiesti è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive

delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione medica o espressamente previsto dal CCNI.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online. Prima di compilare il modulo-domanda:

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password.
- L'inserimento si completerà con il codice personale.
- Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.
- Sulla sinistra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su "Avanti" e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su "Accedi".



Nota bene: anche l'eventuale certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda in modalità online senza necessità di essere consegnata, a mano o con raccomandata a/r o tramite pec, all'ATP di riferimento. Queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

Utilizzazioni

Chi può inoltrare domanda di utilizzazione?

Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.I. 2017/18:

- I docenti in **soprannumero su ambito**;
- Il personale che sia stato **trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2009/2010** e successivi;
- i docenti **restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017** che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- i docenti che, ai sensi del D.L. n. 331 del 29/7/1997, **cessati dal servizio** hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero** che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere **utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione**;

- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere **utilizzati su posto di lingua straniera**, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su **posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A.** e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano **superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale**, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Altre particolari situazioni sono previste per il personale a qualunque titolo in esubero e gli insegnanti di religione cattolica.

È prevista l'utilizzazione interprovinciale?

Solo al fine di agevolare il riassorbimento dell'esubero.

Sono quindi consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

È prevista l'utilizzazione interprovinciale per i docenti rimasti in esubero nazionale al termine della mobilità 2017/18?

No.

Non sono consentite utilizzazioni interprovinciali per i docenti che al termine della mobilità si trovano ancora in esubero nazionale.

Quali docenti possono chiedere l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità usufruendo della precedenza?

Per l'a.s. 2017/18 può produrre domanda di utilizzazione il personale docente che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2009/10 e successivi.

In quale ordine vanno inserite le scuole?

Bisogna esprimere come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.

In subordine è possibile indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito.



Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

Come si calcola il punteggio dell'utilizzazione?

È calcolato ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I. 11.4.2017, ma con riferimento alle parti relative ai **trasferimenti d'ufficio**.

Tutti i docenti, anche i neo immessi in ruolo 1/9/2016 che hanno assunto effettivo servizio, hanno un punteggio di graduatoria interna assegnato dalla scuola di titolarità.

C'è qualche differenza rispetto al punteggio assegnato al docente nei trasferimenti d'ufficio?

Sì.

Nelle utilizzazioni **va valutato anche l'anno scolastico in corso**. Bisognerà quindi aggiungere il punteggio relativo all'anno di servizio ed eventualmente alla continuità del servizio nonché eventuali titoli conseguiti e non valutati precedentemente. Questi ultimi possono essere conseguiti e quindi valutati fino alla data di scadenza delle domande.

Quali allegati bisogna inserire per le utilizzazioni?

Non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, **tranne nei casi di conseguimento di nuovi titoli o di riconoscimento di precedenze non valutate dalla scuola predetta**.